



# COMUNE DI DRAGONI

Provincia di Caserta

Prot. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

<b>N. 16</b>  <b>Data 27/09/2002</b>	<b>OGGETTO:</b> Adozione regolamento di imposta sulle Pubbliche Affissioni. - Provvedimenti.
--	---

L'anno Duemiladue, il giorno Ventisette del mese di Settembre, alle ore 19.00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 23/09/2002 prot. n.5634, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
PAGLIARO	Bruno Carmine	X		RICCIO	Carlo	X	
NOCERA	Antimo	X		MIRANDA	Giulio	X	
PANELLA	Raffaele		X	PACELLI	Nicola	X	
PIUCCI	Pierino R.	X		ROSSI	Romualdo		X
CAPPARELLA	Remo	X		DEL GIUDICE	Nicola		X
ITALIANO	Giovanni	X		DE PASQUALE	Pasquale	X	
DI BERNARDO	Anna		X				

Assegnati n. 13

In carica n. 13

Presenti n. 9.

Assenti n. 4 ..

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: .....

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor Bruno Carmine PAGLIARO nella sua qualità di Sindaco.
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale signor dott. Antonio COMPAGNONE

La seduta è PUBBLICA

- Nominati scrutatori i Signori: .....

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Su relazione del Sindaco che

### PROPONE

1. di approvare il regolamento relativo al servizio PUBBLICHE AFFISSIONI, che si compone di nr.26 articoli, che si allega al presente atto per formarne parte sostanziale
2. di affidare in concessione, a ditta esterna iscritta ad apposito albo di cui all'art. 53 del D.lgs.446/97, la gestione del servizio per l'accertamento e la riscossione del canone relativo ai Diritti sulle Pubbliche Affissioni

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### SENTITA

la proposta del sig.Sindaco, in qualità di relatore

#### CONSIDERATO

1. che l'art.3 del proprio regolamento delle Entrate prevede che la gestione delle stesse, possa essere condotta, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
  - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 27, 30, 31, 32 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
  - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 113 lett. c), del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
  - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 113, lettera e) del D. Lgs. . N. 267 del 18/08/2000, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
  - d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai concessionari di cui al D.P.R: 28 gennaio 1988, n. 43 o ai soggetti iscritti nell'Albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. che la forma di gestione prescelta, ai sensi del successivo comma 2 del medesimo articolo deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. che il Comune, intende dare una soluzione complessiva all'annoso problema dell'accertamento dei soggetti obbligati al pagamento dei corrispettivi dei tributi sopra indicati, anche e soprattutto al fine di ottimizzare l'azione amministrativa indirizzata al recupero delle sacche di evasione;
4. che le suddette attività devono essere svolte con l'ausilio delle moderne tecnologie di automazione gestionale oggi disponibili sul mercato, in maniera da elevare, senza aggravio di costi, la qualità delle prestazioni;
5. che l'evidente carenza di personale, di strutture ed attrezzature tecniche idonee, non rende economicamente conveniente per l'Ente una gestione diretta dei suddetti servizi;
6. che risulta, pertanto, opportuno affidare a terzi i servizi medesimi per garantire agli utenti standard qualitativi adeguati a dimostrare l'utile, economica e corretta destinazione dei mezzi finanziari dagli stessi corrisposti per fruire di servizi pubblici efficienti e rispondenti alle esigenze quotidiane;

#### ACQUISITI

- i pareri di cui all'art.49 T.U.L.C.P. 267/2000

#### VISTO

- il seguente risultato della votazione

PRESENTI	n.9
VOTANTI	n.9
ASTENUTI	n.2 (De Pasquale e Pacelli)
Voti favorevoli	n.7
Voti contrari	n.=

Circa le modalità di affidamento:

Voti favorevoli n.7  
ASTENUTI n.2 (De Pasquale e Pacelli)

#### DELIBERA

- di approvare il regolamento relativo al servizio per le PUBBLICHE AFFISSIONI, come illustrato dal relatore, costituito da nr.26 articoli che si allega al presente atto per formarne parte sostanziale
- di affidare in concessione, a ditta esterna iscritta ad apposito albo di cui all'art. 53 del D.lgs.446/97, la gestione del servizio per l'accertamento e la riscossione dell'I.C.I., della T.R.S.U., della T.O.S.A.P., dell'Imposta sulla Pubblicità - Diritti sulle Pubbliche Affissioni e del Servizio Idrico Integrato;
- di incaricare il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.192 del T.U.L.P 267/2000 della predisposizione degli atti necessari, da adottare con unica determina, all'esperimento della procedura concorsuale, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per lo specifico settore e di predisporre, pertanto, il relativo:
  - **AVVISO DI GARA**
  - **CAPITOLATO D'ONERI**
  - **SCHEMA DI CONTRATTO**

**COMUNE DI DRAGONI**  
Provincia di Caserta


PROPOSTA DI DELIBERA DI C.C.

OGGETTO: Adozione Regolamento di imposta sulle Pubbliche Affissioni.

---

**RELAZIONE DELL' AREA**  
**TRIBUTI E AFFARI SOCIALI**

Art. 49 del D. Lgs 267/00, si esprime parere:



**Il Responsabile del Servizio**  
*Sig.ra SGAMBATO Stefanina*

Dragoni li

*Comune di Dragoni*

*PROVINCIA DI CASERTA*

**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO  
DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

*Comune di Dragoni*

PROVINCIA DI CASERTA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO  
DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

**S O M M A R I O**

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	<b>CAPO I - NORME GENERALI</b>		<b>CAPO IV - TARIFFE</b>
1	Istituzione del servizio	15	Tariffe
2	Oggetto del regolamento	16	Riduzione del diritto
3	Gestione del servizio	17	Esenzione dal diritto
4	Funzionario responsabile		<b>CAPO V - MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO</b>
5	Soggetto passivo	18	Pagamento del diritto - Recupero di somme
6	Definizione e finalità del servizio	19	Gestione contabile delle somme riscosse
	<b>CAPO II - SPAZI PER LE AFFISSIONI AFFISSIONI DIRETTE</b>	20	Contenzioso
7	Superficie degli impianti	21	Accertamento con adesione - Statuto dei diritti del contribuente
8	Ripartizione della superficie e degli impianti		<b>CAPO VI - SANZIONI E NORME FINALI</b>
9	Spazi privati per le affissioni dirette	22	Sanzioni tributarie e interessi - Sanzioni amministrative
10	Autorizzazione per le affissioni dirette	23	Rinvio ad altre disposizioni
11	Rimborso di spese	24	Pubblicità del regolamento
	<b>CAPO III - MODALITA' PER EFFETTUARE LE AFFISSIONI</b>	25	Variazioni del regolamento
12	Modalità per le pubbliche affissioni	26	Entrata in vigore
13	Consegna del materiale da affiggere		
14	Annullamento della commissione		

## CAPO I - NORME GENERALI

### ART. 1

#### ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

1. E' istituito, in tutto il territorio comunale, verso il corrispettivo di diritti, in relazione al disposto dell'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il servizio delle "Pubbliche affissioni".

### ART. 2

#### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina la sola effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni di cui al Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, così come previsto dall'art. 3, comma 1, del detto D.Lgs.

2. La disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità sarà oggetto di apposito separato regolamento.

### ART. 3

#### GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l'accertamento e riscossione del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito:

a) in forma diretta;

b) in concessione a ditta iscritta nell'albo di cui all' articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.

446.

2. Nel caso in cui venga prescelta la gestione in concessione, con la stessa deliberazione consiliare sarà approvato il capitolato d'onori.

3. Nel caso di gestione in forma diretta troveranno applicazione le norme di cui agli articoli successivi.

### ART. 4

#### FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il funzionario responsabile di cui all'art. 11 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare, all'assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.

2. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:

a) l'organizzazione del personale;

b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature.

3. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.

4. Tutti i provvedimenti del "funzionario responsabile" assumono la forma di "determinazione", e dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.

5. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

### ART. 5

#### SOGGETTO PASSIVO

(Art. 19, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

**ART. 6**

**DEFINIZIONE E FINALITA' DEL SERVIZIO**

*(Art. 18, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a cioè destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

## CAPO II - SPAZI PER LE AFFISSIONI AFFISSIONI DIRETTE

### ART. 7

#### SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI

(Art. 18, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in mq 18 (diciotto) per ogni mille abitanti.
2. La Giunta comunale, con apposite deliberazioni, determinerà la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.

### ART. 8

#### RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE E DEGLI IMPIANTI

(Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente articolo 7, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:
  - a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica 20%
  - b) alle affissioni di natura commerciale 70%
  - c) a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette 10%
2. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

### ART. 9

#### SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

1. Per la realizzazione degli impianti per le affissioni dirette previste dall'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, saranno osservate le procedure di cui al presente capo.
2. Qualora gli impianti siano installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

### ART. 10

#### AUTORIZZAZIONE PER LE AFFISSIONI DIRETTE

1. L'affissione diretta di cui al precedente articolo è consentita esclusivamente sugli appositi impianti autorizzati.
2. L'autorizzazione dovrà essere richiesta dagli interessati con allegate n. 3 (tre) copie:
  - a) della dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l'impianto dovrà essere realizzato;
  - b) relazione sulle caratteristiche dell'impianto;
  - c) planimetrie della zona con localizzato l'impianto che si intende realizzare;
  - d) disegno dell'impianto.
2. L'autorizzazione, sentita la commissione edilizia ed accertato il rispetto delle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, sarà rilasciata dal Responsabile del servizio.
3. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 2 è fissato in 6 (sei) mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di 9 (nove) mesi.

**ART. 11**  
**RIMBORSO DI SPESE**

1. Alla richiesta di autorizzazione di cui al precedente articolo 10 dovrà essere allegata la quietanza dell'economo comunale attestante la costituzione di un fondo rimborso spese di L. ....  
. 100.000, così determinato:

a) Diritti di istruttoria - compresi i sopralluoghi .....	L.....	100.000
b) Rimborso stampati .....	L.....	10.000
.....	<u>L.....</u>	
	Tornano <u>L.....</u>	<u>110.000</u>

2. L'ammontare del fondo di cui al precedente comma potrà essere variato in ogni momento con deliberazione della Giunta Comunale.

### CAPO III MODALITA' PER EFFETTUARE LE AFFISSIONI

#### ART. 12 MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI (Art. 22 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione; tale maggiorazione è attribuita in tutto al concessionario del servizio. Per le affissioni urgenti richieste per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, le commissioni da evadere saranno così espletate :

- Commissioni fino alle ore 20.00 verranno evase entro le due ore successive;
- Commissioni oltre alle ore 22.00 verranno evase entro le 7 del mattino;
- Commissioni festive dalle ore 8.00 alle ore 11.30 e dalle ore 14.30 alle 18.30 verranno evase

entro le due ore successive;  
Commissioni festive dalle ore 12.00 alle ore 14.30 e dalle 18.30 alle 20.00 verranno evase entro le quattro ore successive;

9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

10 Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

11. Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 3 e 4 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.

12. Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

#### ART. 13 CONSEGNA DEL MATERIALE DA AFFIGGERE

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli eventuali adempimenti fiscali.

2. Un esemplare del manifesto o fotografia sarà trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi.

Detta copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.

3. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

**ART. 14**  
**ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE**

1. L'annullamento della commissione, salvo i casi previsti dai commi successivi, non dà diritto alla restituzione delle somme versate.

2. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 12, la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune o al concessionario almeno il giorno precedente quello indicato nella comunicazione di cui al comma 11 dello stesso articolo 12.

3. L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente articolo 12 dovrà pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello dell'affissione.

4. L'annullamento della commissione e l'ammontare delle somme da rimborsare dovranno risultare da apposita determinazione del responsabile del servizio.

5. Il materiale relativo alle commissioni annullate, ad eccezione di un esemplare che resta acquisito agli atti, sarà conservato, per sessanta giorni da quello in cui ha avuto luogo la riscossione della somma rimborsata, a disposizione dell'interessato.

6. Decorsi i sessanta giorni il materiale sarà avviato alla Segreteria Comunale per essere compreso fra gli atti da consegnare alla Croce Rossa Italiana, con la procedura prevista per lo scarto degli atti dell'archivio comunale.

**CAPO IV - TARIFFE**

**ART. 15 TARIFFE**

*(Art. 19 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto, al Comune o al concessionario che vi subentra, un diritto nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del richiamato decreto legislativo.

Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulle pubbliche affissioni, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

Più esattamente per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 X 100 e per i periodi di seguito indicati è la seguente:

	<b>Per i primi 10 giorni</b>	<b>Per ogni periodo successivo di 5gg o frazione</b>
COMUNI DI CLASSE I	Euro (Lire 2800)	Euro (Lire 840)
COMUNI DI CLASSE II	Euro (Lire 2600)	Euro (Lire 780)
COMUNI DI CLASSE III	Euro (Lire 2400)	Euro (Lire 720)
COMUNI DI CLASSE IV	Euro (Lire 2200)	Euro (Lire 660)
COMUNI DI CLASSE V	Euro (Lire 2000)	Euro (Lire 600)

3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.

4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

5. Nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, qualora il committenti richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento.

6. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

7. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del D. Lgs. 507/93; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

**ART. 16**

**RIDUZIONE DEL DIRITTO**

*(Art. 20 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 17;
  - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e) per gli annunci mortuari.

**ART. 17**

**ESENZIONI DAL DIRITTO**

*(Art. 21 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
  - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
  - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
  - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
  - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

**CAPO V – MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO**

**ART. 18**

**PAGAMENTO DEL DIRITTO - RECUPERO DI SOMME**  
(Art. 19, comma 7, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
2. La riscossione coattiva viene effettuata con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 s.m.i. del D. Lgs. 446/97. A tali fini l'ingiunzione di pagamento deve essere notificata al contribuente entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile. Nel caso di affidamento a terzi della gestione dell'accertamento e della riscossione dei tributi, la costituzione in giudizio spetta al concessionario.
3. Nel caso di affidamento a terzi della gestione dell'accertamento e della riscossione dei tributi, la costituzione in giudizio spetta al concessionario.

**ART. 19**

**GESTIONE CONTABILE DELLE SOMME RISCOSE**

1. Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
2. Il direttore di ragioneria ed il funzionario responsabile di cui al precedente articolo 4 sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

**ART. 20**

**CONTENZIOSO**

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, territorialmente competente, con le modalità previste dal D.Lgs. 31/12/1992, n. 546.

**ART. 21**

**ACCERTAMENTO CON ADESIONE - STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE**

1. Per quanto occorre ed in quanto compatibile, si applicano:  
- il D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 concernente l'accertamento con adesione; - la legge 27 luglio 2000, n. 212 concernente lo statuto dei diritti dei contribuenti.

## CAPO VI - SANZIONI E NORME FINALI

### ART. 22

#### SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI - SANZIONI AMMINISTRATIVE

*(Artt. 23 e 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. Per tutte le violazioni delle norme relative al servizio delle pubbliche affissioni trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché le norme del regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

### ART. 23

#### RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

### ART. 24

#### PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

### ART. 25

#### VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

### ART. 26


#### ENTRATA IN VIGORE

*(Art. 36, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. Il presente regolamento entra in vigore con il 1° gennaio 2002.

Il presente regolamento:

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del .....  
... con atto n. ....;
- 2) E' stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.) nella  
seduta del ..... n. ....;
- 3) E' stato affisso all'albo pretorio comunale dal ..... al .....  
...  
per 15 giorni consecutivi con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio, ed in altri  
luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione;
- 4) E' entrato in vigore il 1° gennaio ..... (Art. 36, comma 2, del D.Lgs. 15  
novembre  
1993, n. 507);



Il Segretario Comunale

Data .....

...

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta viene sottoscritto come segue:

**Il Presidente**

**Il Segretario Comunale**

F.to.....

F.to.....


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTAZIONE**

- che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno ....., per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);
- è stata trasmessa al competente organo di controllo con lettera n. ...., in data ....., in quanto richiesto dalla Giunta comunale (art. 127, c. 3, del T.U. n. 267/2000);
- decorsi 30 giorni dalla trasmissione dell'atto all'organo di controllo (art. 134, c. 1, del T.U. n. 267/2000), senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento;
- avendo l'organo di controllo, con nota n. ...., in data ....., comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (art. 134, c. 1, del T.U. n. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000);
- essendo stati trasmessi, in data ....., i chiarimenti richiesti dal Co. Re. Co. in data ..... (art. 133, c. 2, del T.U. n. 267/2000), senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento;
- E' divenuta esecutiva il giorno .....

Dalla Residenza comunale, li .....



**Il Funzionario Responsabile**

.....

Il sottoscritto attesta:

**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO**

- che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal **07.01.2002** al **22.01.2002** al n. **332**;

Dalla Residenza comunale, li **07.01.2002**

**L'Incaricato del Servizio  
IL MESSO COMUNALE INCARICATO  
Iannacone Antonio**

.....

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li **07.01.2002**

**Il Responsabile del Servizio  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Sig.ra Stefania Sgambato**

.....